Rep. 2664 - del 09.02.2023 - SCRITTURE PRIVATE ANNO 2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

"PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 – progetto "Professionisti al sud" – CUP: E11C22001300005 – CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR.

L'anno 2023, il giorno NOVE, del mese di FEBBRAIO, tra

- Il Comune di Trani, con sede in Trani a via Morrico n.2, c.f. :83000350727, nella persona del dott. Francesco Angelo Lazzaro, segretario generale e r.u.p. della procedura (C.F

- Il Dott. Antonio Caldarola, nato a Copertino (BR) il 21.08.1970 e residente [illegible] - CAP 70033 - (C.F. CLLNTN[illegible])

premesso che

i. con determinazione 1749r.g. del 17.11.2022, si è provveduto a:

• accertare tra le entrate del bilancio comunale, da ascriversi al capitolo 17593 del peg 2022, il complessivo importo di € 203.008,00, assegnato dall'Agenzia per la Coesione Sociale nell'ambito del "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 – progetto "Professionisti al sud" – CUP: E11C22001300005;

• dare avvio a procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai fini dell'individuazione di n. 2 Esperti in Gestione, Monitoraggio e Controllo, per un massimo di 75 giornate cadauno, cui conferire incarico di consulenza specialistica di supporto per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

ii. l'avviso di selezione, pubblicato sul portale INPA, disponeva che:

▪ La procedura selettiva è esperita attraverso la valutazione titoli e lo svolgimento di successivi colloqui, al fine di accertare il possesso di esperienza pluriennale e specifica professionalità maturate in posizioni inerenti il profilo ricercato.

- L'incarico di prestazione professionale verrà conferito senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo.

iii. Con determinazione 2221\r.g. del 30.12.2022 si è preso atto della documentazione rimessa con nota 84297 prot. del 23.12.2022, riferita agli esiti della selezione condotta per la selezione dei 2 esperti in gestione-monitoraggio e controllo, corredati dai verbali delle operazioni condotte dalla commissione esaminatrice

iv. che, in esecuzione di tale provvedimento si è dato corso alla verifica dei requisiti dichiarati ed alla acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria al perfezionamento del vincolo contrattuale nei confronti dei candidati risultati idonei

v. che con nota pec in data 21.01.2023 il dott. Antonio Caldarola ha rimesso la documentazione richiesta e nello specifico:

a. Dichiarazione in merito all'assenza di situazioni di inconferibilità\incompatibilità
b. Dichiarazione in merito a cariche ed altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
c. Dichiarazione prevenzione corruzione
d. Patto di integrità sottoscritto
e. Curriculum con anonimizzazione dati personali ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente
f. dichiarazione di non essere pubblico dipendente.

Tutto ciò premesso, tra le parti come innanzi costituite, si stipula

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell'art. 31 bis comma 7 e ss. della L. 29 dicembre 2021, n. 233 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposi-zioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - e ai sensi dell'art. 11 comma 2-bis della Legge di conversione n.79/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR".

Con accettazione delle disposizioni che seguono

Art. 1

(Premesse)

1.1 Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2

(Disciplina applicabile)

2.1 Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione professionale soggetto alle disposizioni vigenti in materia di lavoro autonomo di natura professionale regolato dall'articolo 2222 del Codice Civile e seguenti, escludendo, in ogni caso, che si possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

2.2. l'incarico dovrà essere svolto in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione. L'esperto dovrà utilizzare mezzi propri, salvo quelli posti a disposizione dell'ente, e sarà soggetto ad obbligazione di risultato, assumendo, piena, diretta ed esclusiva responsabilità per il proprio operato.

Art. 3

(Oggetto dell'incarico)

3.1 L'incarico ha ad oggetto attività di supporto all'amministrazione comunale nella gestione amministrativo-contabile degli interventi finanziati con risorse del P.N.R.R., attraverso un affiancamento tecnico – specialistico, anche mediante la predisposizione di documentazione specifica e l'utilizzo di piattaforme ed applicativi informatici in stretta correlazione e secondo le direttive dell'amministrazione per lo svolgimento, in particolare, nelle seguenti attività:

- esame e supporto nella implementazione delle procedure e strumenti di raccolta, gestione a garanzia del corretto utilizzo degli strumenti di monitoraggio;
- acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e alimentazione del Sistema unico di Monitoraggio;
- gestione amministrativa delle procedure relative alla rendicontazione e alla verifica del conseguimento di milestones e targets;
- gestione contabile per rendicontazione delle spese dei progetti e per la predisposizione delle domande di rimborso agli organismi competenti;
- gestione amministrativa delle procedure relative al controllo di primo livello delle spese e dei progetti;
- gestione amministrativa e contabile delle procedure di recupero a fronte delle irregolarità accertate nelle operazioni finanziate e correlati adempimenti ai fini dei rapporti con l'Olaf.

3.2 L'impegno complessivo richiesto per l'intera durata dell'incarico è pari ad un massimo di 75 giornate/persona, ciascuna della durata di 8 ore, da distribuire secondo le esigenze dell'ente, anche in modo frazionato, comprese quelle da espletare presso la sede del Comune di Trani per svolgere attività di raccordo e coordinamento, affiancamento al personale dipendente, compresa la partecipazione a riunioni/incontri periodici con il personale dell'Amministrazione. Tale presenza verrà concordata sulla base delle esigenze dell'Ente.

Art. 4

(Obblighi dell'Esperto)

4.1 Nell'espletamento dell'incarico l'Esperto fornirà le prestazioni che gli verranno richieste dal referente individuato dall'ente Committente nella persona del Dirigente del Servizio Finanziario – dott.ssa Loredana Napolitano.

La natura delle prestazioni di consulenza e di supporto, oggetto del presente contratto, comportano che le stesse - fermo restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione - possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via esemplificativa: produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette, partecipazioni a riunioni anche su delega, ed ogni altro supporto allo svolgimento delle attività di competenza dei r.u.p. dei diversi interventi finanziati con risorse P.N.R.R. Tali prestazioni potranno essere richieste e rese con carattere di informalità.

4.2 L'Esperto è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.

4.3 Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall'Esperto nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che ne potrà disporre la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione a favore dell'autore della sola paternità dell'opera.

4.4 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività da svolgere e che tale condizione riguarda anche il coniuge e parenti e affini fino al terzo grado.

4.5 L'Esperto, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto sarà libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse, anche con riferimento al coniuge e parenti e affini sino al terzo grado, con l'attività oggetto del presente contratto.

4.6 L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di impegnarsi all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni del "Codice Etico e di Comportamento" dell'Amministrazione ed a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 8/4/2013, n. 39. Si impegna altresì al rispetto del patto di integrità e del protocollo di legalità come posti in allegato al presente contratto.

4.7 La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Art. 5

(Obblighi dell'Amministrazione)

5.1 L'Amministrazione Committente, mette a disposizione dell'Esperto la documentazione ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico attribuito ed applica per l'Esperto le medesime misure per la tutela della salute e della sicurezza previste per i lavoratori subordinati che prestano la propria attività. Per le attività da compiersi presso l'ente, l'incaricato potrà essere autorizzato all'utilizzo di strumentazione ivi presente.

5.2 L'amministrazione individua nella dott.ssa Loredana Napolitano, dirigente del Servizio Finanziario, la responsabile per l'esecuzione delle prestazioni, con compiti di monitoraggio e controllo sull'andamento delle attività. La stessa segnalerà ogni eventuale inadempienza, criticità o altra situazione che possa, in qualsiasi modo compromettere il buon esito delle attività. Allo scopo sarà assegnato termine all'incaricato per contro-dedurre e rimediare a quanto segnalato, salva l'applicazione delle previsioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 6

(Durata dell'incarico)

6.1 L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il 31.12.2025 fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 e dall'art. 10 e in ogni caso nel rispetto del fabbisogno espresso dall' Amministrazione in esito alla procedura di cui all'Avviso "Professionisti al Sud" approvato con Decreto direttoriale n. 150/2022.

6.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà, entro la data limite per attuazione dei progetti del PNRR, di prorogare la durata dell'incarico e\o incrementare il numero delle giornate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera c) del D.Lgs.vo n. 165/2001 e ss-mm-ii., qualora permanga l'esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto, a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva..

6.3 L'Amministrazione - qualora esigenze sopravvenute giustifichino la conclusione anticipata del rapporto contrattuale, potrà recedere dallo stesso, dandone preavviso motivato, all'altra parte, entro un congruo termine di tre mesi mediante posta elettronica certificata. L'Esperto, analogamente, potrà recedere dal rapporto contrattuale dandone preavviso entro il termine di tre mesi alla medesima Amministrazione - mediante posta elettronica certificata.

Art. 7

(Corrispettivo)

7.1 Per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, sulla base delle caratteristiche professionali dell'Esperto, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della stessa dall'Esperto garantite per le prestazioni da rendere, è riconosciuto un compenso giornaliero, rapportato a 8 ore lavorative, di Euro € 400,00 (quattrocento/00), oltre Iva e la rivalsa del contributo previdenziale, per un importo contrattuale complessivo massimo pari a € 30.000,00 (trentamila\00), dato dal prodotto tra il compenso giornaliero anzidetto ed il numero massimo di 75 giornate; detto compenso deve intendersi remunerativo e sattisfattivo di ogni prestazione resa e comprensivo di tutte le spese sostenute per l'adempimento degli obblighi succitati, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo § 7.3. [1]

L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del presente contratto farà carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – CUP: E11C22001300005. Detti riferimenti devono essere riportati in tutti i documenti di spesa ed in ogni altro afferente lo svolgimento della prestazione

7.2 Il compenso è da intendersi al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA, se ed in quanto dovuta.

7.3 Il compenso è corrisposto con cadenza bimestrale, previa presentazione da parte dell'Esperto della fattura di pagamento, corredata da timesheet e da una relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, laddove previsti, dei prodotti realizzati alla fine di ciascun bimestre solare, controfirmata dalla referente individuata dall'Amministrazione e previa valutazione positiva dell'attività svolta effettuata dalla medesima circa la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito all'Esperto rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

7.4 La liquidazione del compenso, tenuto conto della complessità delle procedure di pagamento, sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, corredata da tutti gli allegati regolarmente compilati.

Art. 8

(Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

8.1 L'Amministrazione provvede al pagamento del compenso all'Esperto, unitamente agli oneri da Essa dovuti per legge, quali IVA e la rivalsa del contributo previdenziale.

8.2 L'Amministrazione provvederà, altresì, ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali, a carico del percipiente, previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 9

(*Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto*)

9.1 Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'Esperto si impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento all'Amministrazione che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto specialistico all'azione dell'Amministrazione.

9.2 In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta), per eventi di cui al precedente § 9.1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente contratto.

9.3 L' Amministrazione potrà revocare l'incarico per inadempimenti degli obblighi assunti dall'Esperto con la sottoscrizione del presente contratto, mediante provvedimento motivato anche ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c. o nell'ipotesi contemplata dal successivo art. 10.

9.4 All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa, l'Amministrazione non corrisponderà all'Esperto alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.

9.5 Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.4 l'Esperto avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 7, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 10

(Clausola risolutiva espressa)

10.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:

- la violazione degli obblighi in capo all'Esperto, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9;
- l'esito negativo delle verifiche periodiche sull'attività svolta dall'Esperto previste dal presente contratto all'art. 5;
- l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'Esperto;
- nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'Esperto di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà da parte dell'Amministrazione di

avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11

(*Rinvio a norme di legge*)

11.1 Per quanto non previsto nel presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Art. 12

(*prevenzione corruzione*)

- Il dott. Francesco Angelo Lazzaro, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Trani, ed il consulente incaricato dott. Antonio Caldarola dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ne' che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal predetto Codice di comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

Il Consulente incaricato, in applicazione del PTPC del Comune di Trani, si obbliga, altresì:

- Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori ed i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
- Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo accordo o contratto, ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione.
- Il dott. Francesco Angelo Lazzaro dichiara che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente contratto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art.13

(Clausole contrattuali per la protezione dei dati personali)

Con il presente contratto il consulente incaricato si impegna:

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i Dati Personali e/o informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto del COMUNE e all'attività del COMUNE (intendendosi per "terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti del COMUNE) a cui lo stesso appaltatore potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere i lavori affidatigli;
- a proteggere i Dati Personali di titolarità del COMUNE eventualmente trattati e/o le informazioni con cautele e misure organizzative e di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata;
- a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai Dati Personali, alle informazioni e alle eventuali applicazioni di cui verrà a conoscenza.

Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, Dati Personali o di informazioni ritenute riservate (e acquisite durante lo svolgimento dei lavori) sia stato causato da atti o fatti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire al COMUNE tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo della presente clausola di riservatezza, ivi incluse le sanzioni eventualmente comminate ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del COMUNE sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, il consulente incaricato:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;

- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Art. 14

(Foro esclusivo)

13.1 Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del foro di TRANI

Art. 15

(Attuazione e pubblicità)

14.1 Ai sensi dall'art. 3, commi 44 e 54 della Legge n. 244/2007, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

14.2. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto, in data 09.02.2023

Il Dirigente (.....)

L'Esperto (.....)

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PATTO DI INTEGRITA'

Tra il Comune di Trani in persona dott. Francesco Angelo Lazzaro in qualità di segretario generale del Comune di Trani e r.u.p. dellastazione appaltante e l'operatore economico dott. Antonio Caldarola alla seguente procedura selettiva indetta dall'Ente:
affidamento incarico di consulenza specialistica nell'ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto "Professionisti al Sud" - CUP: E11C22001300005 – profilo: consulente senior esperto in Gestione, monitoraggio e controllo, compresa rendicontazione fisica e finanziaria, interventi P.N.R.R.;

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto si applica a tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture indette dal Comune di Trani, fermo restando quanto già previsto nei patti di integrità per le procedure Consip.

2. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Trani e dei partecipanti alla procedura di affidamento in epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

3. le disposizioni del presente patto, al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici, delle concessioni e delle procedure concorsuali promuovendo il rispetto delle discipline antimafia in materia di anticorruzione, sono integrate dalle previsioni del protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Trani e la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia Barletta Andria Trani che, per quanto non espressamente riportate, devono intendersi comunque applicabili.

Articolo 2 (Obblighi dell'operatore economico)

1. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto insieme all'offerta. Il presente documento è, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura di aggiudicazione stessa.

2. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La

carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

3. L'operatore economico si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità siano osservati da tutti i propri collaboratori, incaricati e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

4. L'operatore economico si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità siano osservati dagli eventuali subappaltatori o terzi che prestino la propria attività in ragione del contratto principale stipulato con la stazione appaltante.

5. L'operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti.

7. L'operatore economico dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti o alla presente procedura o operatori economici del settore potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura per limitare, restringere o eliminare in alcun modo la concorrenza.

8. L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trani ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente o familiari dell'imprenditore.

9.L'operatore economico prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

10. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Trani.

11. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Trani, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento.

12. l'operatore economico si impegna a segnalare immediatamente e comunque entro 5 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza, l'avvio di procedimenti penali, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.. a carico proprio, del titolare, degli amministratori, dei legali rappresentanti, direttori tecnici e procuratori generali, del personale comunque impegnato nel cantiere; analoghe comunicazioni devono essere rese in riferimento ad analoghe fattispecie riguardanti le imprese ausiliarie, sub-appaltatrici, sub fornitrici.

Art. 3
Obblighi discendenti la vigente Piano anticorruzione del comune di Trani

L'operatore economico è obbligato

a. Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

b. Ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo accordo o contratto, ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione.

c. Ad osservare l'impegno affinché, nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca ed individuazione di personale necessario all'esecuzione della prestazione dedotta in contratto sia improntata a criteri di trasparenza ed imparzialità, favorendo parità di accesso da parte dei soggetti in possesso delle qualificazioni richieste;

d. a segnalare al Comune di Trani qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

e. osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori, incaricati a qualunque titolo impegnati nell'esecuzione del contratto, il codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonche' il Codice di Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 21/01/2018, avendo consapevolezza che la violazione delle relative previsioni sono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

f. non concludere Accordi collusivi con le altre imprese partecipanti a una gara finalizzati a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

g. a dichiarare l'insorgere di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi con dirigenti, funzionari, amministratori od altri soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'appalto. Al riguardo, sotto la propria diretta responsabilità, dichiara che non sono intercorsi, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ne' che siano state corrisposte o ricevute altre utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal predetto Codice di comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

Articolo 4
Obblighi discendenti dal Protocollo di legalità Tra *Prefettura di Barletta Andria Trani e Comune di Trani per la per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture*

L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 22/02/2022 dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Andria Trani, posto in allegato al presente patto, e di accettare incondizionatamente l'inserimento nel contratto

delle seguenti clausole contrattuali:

a) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura territorialmente competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore/canone complessivo del contratto/atto concessorio. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

b) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.

Articolo 5

Ulteriori clausole discendenti dal Protocollo di legalità e relative penali

In applicazione del protocollo di legalità già richiamato, nel disciplinare di gara, nel bando, nella lettera d'accettazione d'offerta, nel contratto di appalto o di concessione, devono intendersi recepite e riportate le seguenti prescrizioni:

1. in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/ 2011, il contratto di appalto o di concessione è sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall' art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co.4 del predetto protocollo. Relativamente agli appalti per la esecuzione di lavori e/o alla fornitura di beni e servizi, il Comune di Trani, firmatario, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli,

dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;

2. l'aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (sulla base del modulo all'uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

3. l'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;

4. la clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list ", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge 122/2012).

5. l'impresa contraente si impegna a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare qualora l'impresa contraente sia:

-di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, si impegna a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;

- riconducibile a *trust* di diritto italiano, si impegna a fornire tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*). Qualora si tratti di *trust* di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;

-di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

6. In caso d'inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie comprese le variazioni degli assetti societari di cui al precedente punto 5, applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto sottoscritto/valore del canone di concessione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni. La misura complessiva della

penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale/valore del canone di concessione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa/Società Concessionaria. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa/Società Concessionaria. La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il conto corrente di tesoreria identificato da IBAN _____. In caso di mancato pagamento della penale come innanzi quantificata, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante la escussione delle cauzioni prestate dalle Imprese/Società Concessionarie mediante polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie.

7. In nessun caso la risoluzione del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dall' art. 4 del protocollo di legalità, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

Articolo 6
(Sanzioni)

1. La mancata sottoscrizione e\o la violazione degli obblighi di cui al presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l'applicazione, supportata da idonea motivazione, delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa, previo contraddittorio con la Stazione appaltante, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

a. esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione;
b. risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma la facoltà per l'Ente di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto.
c. L'applicazione delle penali indicate nel Protocollo di legalità e nelle clausole di cui al presente patto di integrità;
d. escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
e. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune di Trani per i successivi 3 (tre) anni.

Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione delle ulteriori sanzioni disposte dal Protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Barletta Andria Trani ed il Comune di Trani per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture e di eventuali ulteriori penali ex art. 113bis dlgs 50\2016.

Articolo 7
(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione conforma la propria condotta acchè la predisposizione degli atti di gara e la celebrazione della procedura siano idonei a garantire la più ampia apertura alla concorrenza a tutela della libertà di iniziativa economica privata, in particolare sotto il profilo dei requisiti di partecipazione, delle forme associative di partecipazione, dell'oggetto del contratto, della

valutazione delle offerte, della valutazione dei contratti di avvalimento e del subappalto necessario o qualificatorio. La determinazione di aggiudicazione di gare con un unico concorrente ammesso dovrà essere trasmessa al Nucleo controlli interni per la sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa.

3. L'Amministrazione vigilerà e segnalerà all'AGCM la ricorrenza di fenomeni o di anomalie in sede di gara che possono risultare sintomatici di comportamenti anticoncorrenziali, inquadrabili a titolo esemplificativo nelle seguenti fattispecie: a) Boicottaggio della gara, b) Offerte di comodo c) Uso distorto dell'istituto del subappalto o di RTI e più in generale segnali di comportamenti potenzialmente idonei a costituire distorsioni della concorrenza, aventi l'effetto di restringere la partecipazione alla gara di operatori economici interessati e/o far lievitare i costi di aggiudicazione.

4. Il RUP non autorizzerà varianti, lavori supplementari e, più in generale, modifiche in corso di esecuzione del contratto al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 106 d.lgs. 18.04.2016, n. 50 che deve ritenersi di stretta interpretazione. Tanto al fine di contenere l'incremento dell'importo del contratto, evitando che dette modifiche siano proposte per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra-guadagni. La determinazione dirigenziale di autorizzazione delle modifiche di durata del contratto è trasmessa al Nucleo controllo interni, per la sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa.

5. L'Amministrazione informa il proprio personale impiegato a qualsiasi titolo nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge e di regolamento nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati nel presente articolo e agli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonche' dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 21/01/2018

5. L'Amministrazione verificherà ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto.

Articolo 8
(Durata)

Il presente "Patto di integrità", cui è posto in allegato quale parte integrante e sostanziale il Protocollo di legalità tra Prefettura Bat e Comune di Trani, e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto attestata in termini di legge.

Articolo 9
(Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente "Patto di integrità" tra l'Comune di Trani e gli operatori economici partecipanti alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Trani, 20/01/2023

Per il Comune di Trani

Il Dirigente

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. il contraente dichiara di accettare espressamente il contenuto dispositivo del presente patto di integrità ed in particolare degli artt. 2,3,4,5,6,9,

Per l'operatore economico
(Firma del legale rappresentante)

si allega alla presente
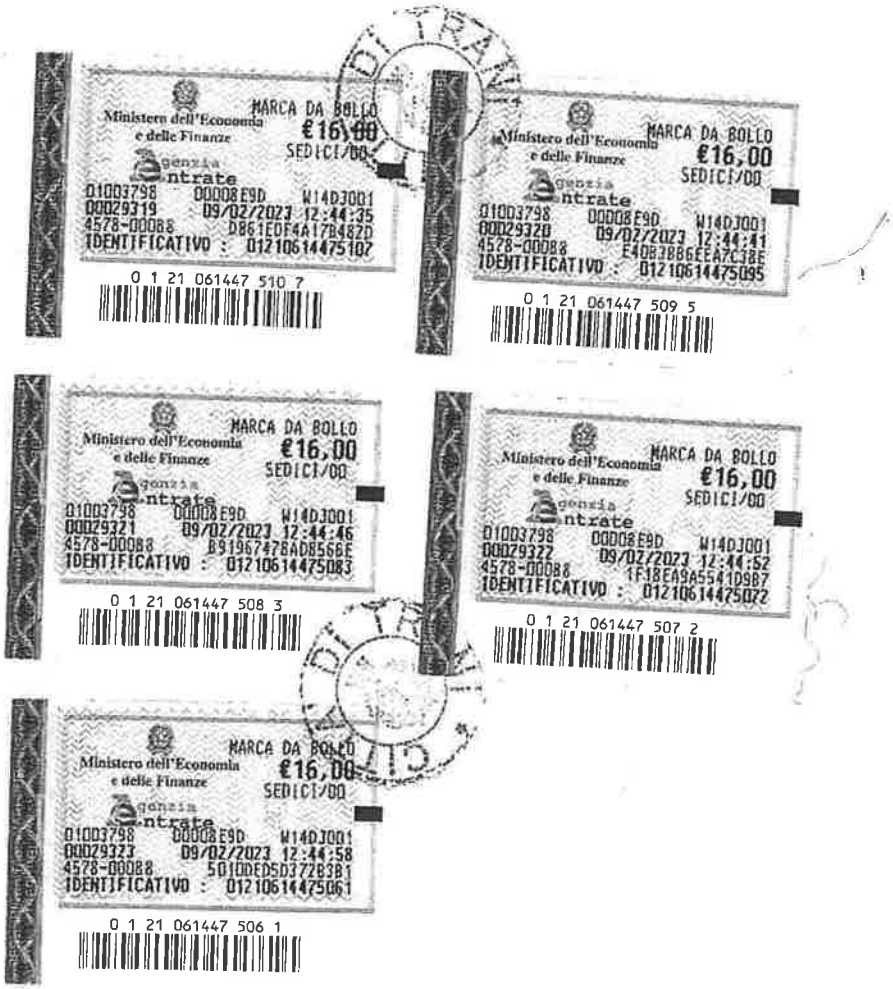
- documento di identità del sottoscrittore in corso di validità